




REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULL' INTELLIGENZA ARTIFICIALE



LINEE GUIDA MIM 2025
AI ACT

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO RESPONSABILE ED ETICO DELL'AI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI, PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA PRIVACY, DELLA TRASPARENZA E DELLA FORMAZIONE CRITICA DEGLI STUDENTI.

PUNTI CHIAVE:

- Centralità della persona
- Supervisione umana
- Trasparenza
- Pensiero critico
- Protezione dei dati

MAG-26

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N.
40/2025-2026 DEL 19/05/2026

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11
DEL 19/05/2026



REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sommario

PREMESSA.....	2
ART. 1 - Campo di applicazione	3
ART. 2 - Obiettivi	3
ART. 3 - Definizioni	4
ART. 4 - Normativa vigente.....	5
ART. 5 - Regole di utilizzo	6
5.1 Uso dell'intelligenza artificiale da parte dei docenti.....	7
5.2 Uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti	8
5.3 Uso degli strumenti di intelligenza artificiale da casa per attività scolastiche	9
5.4 Uso dell'intelligenza artificiale da parte del personale amministrativo	9
ART. 6 - Gestione rischi e limitazioni	10
ART. 7 - Formazione	11
ART. 8 - Regole per la pubblicazione e diffusione.....	12
ART. 9 - Tutela della privacy e dei Dati	12
ART. 10 - Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	13
ART. 11 - Sanzioni	14
ART. 12 - Revisione	14
ART. 13 - Entrata in vigore	15

PREMESSA

Nell'era digitale contemporanea, l'intelligenza artificiale (AI) si è diffusa in modo capillare in ogni ambito della vita quotidiana, trasformando radicalmente i modi di comunicare, lavorare ed apprendere.

Le scuole, come fulcri educativi della società, non possono esimersi da questa evoluzione: l'AI rappresenta infatti un'opportunità straordinaria per potenziare i processi di apprendimento personalizzati, favorire l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali e velocizzare le attività routinarie dei docenti e del personale amministrativo.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è il primo quadro giuridico completo al mondo sull'Intelligenza Artificiale. Esso mira a stabilire regole chiare per proteggere le libertà individuali e promuovere un uso responsabile e sostenibile di questa tecnologia.

L'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 spiega il significato di essere alfabetizzati in materia di intelligenza artificiale. Questo tipo di alfabetizzazione non riguarda solo le conoscenze tecniche, ma anche un insieme di competenze che ci permettono di comprendere il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Ci insegna a utilizzare questi sistemi in modo consapevole e a rispettare le norme che li regolano. Inoltre, l'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale ci aiuta a gestire le opportunità e i rischi che derivano dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e a prevenire eventuali danni. L'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale è quindi fondamentale per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro.

Il presente regolamento mira a disciplinare l'uso responsabile ed etico dell'AI negli ambienti scolastici, garantendo i benefici nel rispetto della privacy, della trasparenza e della formazione critica degli studenti.

ART. 1 - Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e A.T.A., agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART. 2 - Obiettivi

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) da parte di studenti, docenti e personale ATA dell'Istituto Comprensivo Nichelino I.

Esso mira a promuovere un uso consapevole, etico e responsabile dell'AI a supporto della didattica, del lavoro amministrativo e delle attività istituzionali, valorizzando le competenze digitali, il pensiero critico e l'autonomia degli utenti.

Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire le linee guida per l'utilizzo dell'AI nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'AI;
- prevenire i rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Per il conseguimento degli obiettivi desiderati, è necessario che l'uso dell'AI in ambito didattico e amministrativo sia guidato dai seguenti principi:

- **Centralità della persona:** l'essere umano, i suoi diritti fondamentali e il suo benessere sono al centro dello sviluppo e dell'impiego delle tecnologie intelligenti. In particolare, per quanto concerne l'approccio didattico, l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio dell'apprendimento, non un sostituto della relazione educativa.
- **Supervisione umana:** ogni decisione rilevante spetta all'utente.
- **Trasparenza:** i sistemi di AI devono essere progettati, sviluppati e utilizzati in modo tale che il loro funzionamento, le decisioni prese e i dati utilizzati siano

conoscibili, comprensibili e tracciabili dagli utenti. Con l'entrata in vigore dell'AI Act, la trasparenza non è più solo una buona pratica, ma un obbligo legale, specialmente per i sistemi considerati ad alto rischio o basati su AI generativa.

- **Pensiero critico:** è necessario sensibilizzare gli utenti sulla necessità di una valutazione critica dei contenuti generati dall'AI.
- **Protezione dei dati:** rispetto rigoroso del GDPR e della normativa sulla privacy.

ART. 3 - Definizioni

Intelligenza Artificiale (AI): un sistema di AI è un software progettato per

- ricevere dati (testi, numeri, immagini)
- dedurre come raggiungere un obiettivo, trovando schemi o relazioni
- generare risultati (output) sotto forma di
 - previsioni (es. rischio di abbandono scolastico)
 - contenuti (testi, immagini)
 - raccomandazioni (es. quale corso suggerire)
 - decisioni (es. ammissione a un programma)

Strumenti di AI: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di AI, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

Deployer: nell'ambito della gestione dei sistemi di AI, l'istituzione scolastica opera in qualità di «deployer», qualificato dall'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act, come «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di AI sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

Bias: distorsione o pregiudizio contenuto nei dati o negli algoritmi che porta l'AI a favorire o penalizzare in modo ingiusto persone o gruppi.

Allucinazione dell'AI: produzione da parte del sistema di contenuti errati o incoerenti presentati in modo plausibile.

Etica dell'AI: insieme di principi per un uso corretto, trasparente e rispettoso dell'essere umano nell'interazione con sistemi intelligenti.

ART. 4 - Normativa vigente

- Decreto Ministeriale del 9 agosto 2025 n. 166 "Linee Guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche".
- Avviso pubblico MIM n. 147961 del 28 agosto 2025 PNRR – Investimento 3.1, Nuove competenze e linguaggi.
- Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e Piano Scuola 4.0 – PNRR.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): introduce regole armonizzate per lo sviluppo e la messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale sul territorio dell'Unione Europea. Il Regolamento si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali. Il provvedimento adotta un approccio risk-based, suddividendo i sistemi di intelligenza artificiale in tre categorie, a seconda del rischio che questi pongono per la sicurezza degli utenti e individuando per ciascuna categoria gli obblighi gravanti sui fornitori e degli utilizzatori professionali (deployer). È applicabile alle scuole dal 2 agosto 2025, con obblighi di recepimento e attuazione.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale provvedimento tutela i dati personali relativamente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
- Legge 23 Settembre 2025 n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". Regola l'uso professionale dell'intelligenza artificiale a scuola. Integra il regolamento europeo AI Act e impone responsabilità del personale sull'equilibrio tra innovazione e rischio.
- Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale (aggiornata 2025): Orienta l'implementazione dell'AI Act in Italia, puntando l'attenzione su educazione e alfabetizzazione.
- Codice in materia di protezione dati personali (D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018): Integra GDPR per i contesti scolastici.
- UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024 Tecnologie Informatiche - Intelligenza artificiale - Guida alla gestione del rischio. La norma fornisce indicazioni su come le organizzazioni che sviluppano, producono, distribuiscono o utilizzano prodotti, sistemi e servizi che utilizzano l'intelligenza artificiale possono gestire i rischi specificamente legati all'AI. Il documento ha come obiettivo quello di aiutare le organizzazioni a integrare la gestione del rischio nelle loro attività e funzioni

legate all'AI. Descrive inoltre i processi per un'efficace implementazione e integrazione della gestione dei rischi legati all'AI.

ART. 5 - Regole di utilizzo

L'intelligenza artificiale supporta le scuole nelle sfide legate alla gestione efficiente della burocrazia e alla personalizzazione dell'apprendimento.

I principali problemi sono legati alla privacy e alla protezione dei dati secondo il regolamento GDPR. Per questo motivo è vietato inserire qualsiasi informazione o dato personale o particolare su strumenti gratuiti accessibili a tutti.

Oltre alla legislazione in essere a livello nazionale ed europeo, per le istruzioni sulla gestione dei dati, il personale può e deve fare riferimento ai seguenti documenti:

- circolare rivolta a tutto il personale e con oggetto "Disposizioni permanenti in materia di sicurezza e vigilanza privacy", che viene rivista annualmente e/o secondo esigenze di aggiornamento normativo.
- nomina privacy per la tutela della riservatezza dei dati, sottoscritta dal personale in fase di conferimento dell'incarico e aggiornata periodicamente.

La fiducia nell'uso di questi strumenti deve essere limitata a causa del rischio di allucinazioni, ovvero situazioni in cui l'intelligenza artificiale potrebbe generare informazioni non vere. Questo rischio può essere ridotto solo se l'utente verifica attentamente i risultati prodotti dall'intelligenza artificiale. L'AI può generare bozze di lavoro, ma la responsabilità legale di validarle e completarle ricade personalmente sull'utilizzatore.

L'intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro umano, ma lo supporta. Tuttavia, per funzionare correttamente, ha bisogno di istruzioni chiare e precise, che includano il ruolo, il compito da svolgere e i vincoli da rispettare.

5.1 Uso dell'intelligenza artificiale da parte dei docenti

Il punto di vista dell'insegnante è fondamentale e deve avere la precedenza su qualsiasi tipo di interpretazione o lavoro svolto da uno strumento di intelligenza artificiale.

Per questo motivo, l'uso di questi strumenti nella docenza e in tutte le attività collegate deve essere fatto con attenzione e scelto in base a criteri pratici, oltre che nel rispetto delle regole etiche che governano la professione.

Vige la regola fondamentale secondo cui non devono essere inseriti dati personali.

Il docente è responsabile del corretto utilizzo dell'AI da parte degli studenti in ambito scolastico.

La scelta di strumenti di AI deve essere coerente con il PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare le applicazioni per:

- progettare unità di apprendimento, predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi, rubriche valutative;
- predisporre materiali adatti o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, sempre in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'AI (AI literacy), in cui gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'AI.

L'uso degli strumenti di intelligenza artificiale non deve comportare spese aggiuntive per gli studenti, le famiglie e la scuola.

L'uso diretto degli strumenti di AI da parte degli studenti deve essere guidato, filtrato, introdotto e veicolato dai docenti.

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per personalizzare l'insegnamento e analizzare il rendimento degli studenti ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.

I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

5.2 Uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti

L'Istituto ha adottato Google Workspace for education quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche. All'interno di

tale ambiente è autorizzato l'uso di strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Google Gemini e Google Notebook LM.

L'uso di tali strumenti avviene nell'ambito delle valutazioni di impatto già effettuate sull'ambiente Google Workspace for Education.

L'istituto autorizza anche l'utilizzo di strumenti che includono funzionalità riconducibili all'intelligenza artificiale generativa, quali Canva.

Gli studenti possono utilizzare gli strumenti di AI esclusivamente per scopi didattici, sotto la guida ed il controllo dei docenti.

Tutte le attività hanno lo scopo di:

- far comprendere il funzionamento dei sistemi di AI generativa;
- sviluppare capacità di valutazione critica degli output;
- evidenziare limiti, potenziali errori, bias e rischi connessi ad un uso critico;
- sviluppare competenza in materia di cittadinanza digitale, consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità connesse all'uso delle tecnologie.

Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di AI nei propri lavori scolastici. L'uso dell'AI senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Non sono autorizzati dal presente Regolamento:

- altri strumenti di AI esterni non espressamente valutati e approvati dall'Istituto;
- servizi gratuiti o di tipo consumer privi di adeguate garanzie di sicurezza, localizzazione dei dati e protezione delle informazioni.

L'eventuale autorizzazione all'utilizzo di altri strumenti comprendenti funzionalità riconducibili all'AI generativa, oltre quelli esplicitamente previsti dall'attuale regolamento, dovrà essere formalizzata con specifica comunicazione dirigenziale.

5.3 Uso degli strumenti di intelligenza artificiale da casa per attività scolastiche

L'Istituto è consapevole che gli studenti possono utilizzare, da casa, strumenti di AI liberamente reperibili on line per attività personali o di studio. In relazione all'impiego domestico degli strumenti di AI per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici da parte degli studenti, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- non inserire **mai** dati personali propri o altrui negli strumenti di AI, nè riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali e/o della scuola;
- non presentare come interamente propri, elaborati prodotti in modo sostanziale dall'AI;
- dichiarare sempre l'eventuale uso dell'AI, indicando in che misura e per quali passaggi lo studente se ne è avvalso;
- mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza e rielaborando i contenuti.

La famiglia, nel rispetto del patto di corresponsabilità, collabora con l'intento educativo dichiarato nel presente documento e si assume le responsabilità di un eventuale utilizzo a casa.

5.4 Uso dell'intelligenza artificiale da parte del personale amministrativo

Quando si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per svolgere attività istituzionali e per creare atti e documenti, è fondamentale rispettare tutte le norme che sono attualmente in vigore.

In ambito amministrativo, il personale può utilizzare gli strumenti di AI per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne, schemi organizzativi;
- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di AI resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'AI per crearli.

La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di AI per la loro adozione.

ART. 6 - Gestione rischi e limitazioni

L'intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro umano, ma lo supporta. Tuttavia, per funzionare correttamente, ha bisogno di istruzioni chiare e precise, che includano il ruolo, il compito da svolgere e i vincoli da rispettare.

La gestione dei rischi è un processo continuo che garantisce sicurezza, affidabilità e fiducia.

Nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale bisogna prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Prevenire bias nei contenuti (ad esempio stereotipi di genere o culturali)
- Garantire che la valutazione finale resti responsabilità dell'utilizzatore
- Formare studenti e personale della scuola ad un uso consapevole e critico dell'AI (educazione civica digitale)

L'implementazione dei sistemi di AI deve avvenire nel rispetto dell'**art. 5, par. 1, dell'AI Act** il quale elenca le **pratiche vietate**:

- l'uso di tecniche subliminali o volutamente manipolative o ingannevoli;
- la valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale e conseguente applicazione di trattamenti pregiudizievoli ovvero sfavorevoli;
- l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;
- i sistemi di AI in grado di individuare le emozioni di una persona fisica nell'ambito degli istituti di istruzione.

I divieti hanno diverse finalità:

- a. tutela della privacy: impedire la raccolta occulta di dati, la profilazione indesiderata, il tracciamento comportamentale;
- b. prevenzione del plagio: evitare che gli studenti sostituiscano il proprio lavoro con contenuti generati da AI senza apprendimento reale;
- c. contrasto alla discriminazione: vietare AI che favoriscano comportamenti o risultati basati su pregiudizi impliciti o espliciti
- d. protezione della qualità educativa: limitare usi di AI che distraggano o riducano la responsabilità personale nello studio;
- e. evitare sorveglianze o feedback automatici che creino ansia o senso di controllo eccessivo.

Divieti principali previsti:

- utilizzo di AI per sorveglianza non autorizzata di studenti o personale scolastico;
- uso di AI per generare elaborati da presentare come propri senza consenso del docente;
- utilizzo di strumenti di AI che presentino bias discriminatori verso genere, etnia, religione, disabilità o altre caratteristiche personali;
- impiego di AI per attività di intrattenimento durante l'orario scolastico senza connessione con obiettivi didattici;
- l'uso di AI per automatizzare la correzione delle verifiche;
- uso di AI per ledere la dignità o la reputazione di altri membri della comunità scolastica, come generare contenuti diffamatori e offensivi.

ART. 7 - Formazione

La scuola promuove percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale per docenti, personale ATA e studenti.

La formazione include:

- uso sicuro dell'AI in ambito didattico e amministrativo
- etica e responsabilità nell'uso dell'AI
- prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di AI

La formazione riduce la paura dell'innovazione, favorisce un uso corretto degli strumenti e aiuta a prevenire usi impropri o pericolosi. La trasparenza, invece, rafforza la fiducia tra scuola, studenti e famiglie, facendo sentire tutti parte di un percorso educativo condiviso.

ART. 8 - Regole per la pubblicazione e diffusione

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Copyright e Privacy, la pubblicazione di materiali prodotti con AI può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola.

È vietata la diffusione di qualsiasi contenuto generato dall'AI al di fuori dei canali istituzionali della scuola.

ART. 9 - Tutela della privacy e dei Dati

L'AI Act e il GDPR sono due alleati per la tutela dei dati.

L'art. 10 del Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale è interamente dedicato alla governance dei dati e stabilisce norme dettagliate riguardo ai requisiti dei set di dati utilizzati per i sistemi di AI ad alto rischio.

A scuola, questi sono quasi sempre dati personali di minori.

Il GDPR si concentra sul dato regolamentando la raccolta, il diritto di utilizzarlo, l'eventuale protezione dello stesso, il rispetto del diritto della persona in relazione all'utilizzo di quel dato.

L'AI Act si concentra invece sulla tecnologia, in modo tale da garantire che essa sia sicura, affidabile e non discriminatoria.

La valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) è un processo richiesto per analizzare e mitigare i rischi prima di iniziare un nuovo trattamento di dati.

I principi chiave da rispettare sono:

- a. uso esclusivo di strumenti in White list;
- b. autenticazione: per l'accesso agli strumenti di AI degli studenti è obbligatorio utilizzare gli account istituzionali anonimi;
- c. divieto di condivisione delle credenziali per l'accesso agli strumenti di AI;
- d. minimizzazione dei dati raccolti e inseriti negli strumenti di AI e divieto di inserire dati personali salvo basi giuridiche definite e/o istruzioni specifiche del Titolare;
- e. limitazione dello scopo: i dati non possono essere usati per finalità diverse da quelle comunicate agli interessati.
- f. conservazione limitata: i dati devono essere cancellati o anonimizzati quando non più necessari.
- g. trasparenza: gli interessati devono essere informati in modo chiaro su cosa viene raccolto, come e perché.
- h. sicurezza: i dati devono essere protetti con misure tecniche (es. crittografia) e procedurali (es. accesso riservato).

i. confronto con il DPO al fine di verificare che ogni progetto AI superi la valutazione d'impatto privacy (DPIA) e che le misure di sicurezza siano adeguate.

Il DPO assiste la scuola nella conduzione della DPIA e nella valutazione della conformità dei fornitori. È il punto di riferimento per docenti e famiglie su questioni relative al trattamento dati.

ART. 10 - Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione dell'intelligenza artificiale nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi.

Il quadro metodologico proposto dall'ISO/IEC 23894:2023 sulle linee guida per la gestione dei rischi dei sistemi di AI fornisce un riferimento operativo prezioso per strutturarne il processo.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che partecipa attivamente alla classificazione dei sistemi utilizzati, comprende in profondità il loro impatto sui processi lavorativi e contribuisce alla definizione di misure tecniche e organizzative necessarie per mantenerli entro soglie accettabili di sicurezza.

Il DVR, strumento cardine previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per la gestione di tutti i rischi, la DPIA (valutazione d'impatto sulla Protezione dei Dati, imposta dal GDPR) e, nei casi previsti, la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment o Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, imposta dall'AI Act) non sono più tre percorsi amministrativi separati, ma tre dimensioni complementari di un'unica strategia di governance integrata.

Adottando una prospettiva coordinata è possibile evitare ridondanze, colmare lacune e costruire un sistema coerente di gestione dei rischi tecnologici.

ART. 11 - Sanzioni

Nel rispetto della normativa vigente si ritiene opportuno disciplinare le sanzioni conseguenti ad eventuali comportamenti e/o modalità difformi da parte di docenti, personale amministrativo e studenti.

Gli studenti che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.

Il personale docente ha l'obbligo di segnalare le violazioni al presente regolamento.

La responsabilità è personale, per cui anche i genitori ed il personale possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.

I comportamenti del personale docente e A.T.A. in violazione del presente regolamento possono configurarsi come infrazioni disciplinari.

A supporto del presente regolamento, fanno fede

- il Regolamento d'Istituto
- il Piano di istituto per la AI
- le circolari
- la nomina sulla privacy, a tutela della riservatezza dei dati sottoscritta da ciascun lavoratore
- tutta la documentazione in vigore che regola la vita scolastica e che viene diffusa mediante registro elettronico e/o comunicazioni ufficiali.

Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

ART. 12 - Revisione

L'aggiornamento periodico e straordinario è previsto come misura di responsabilità e di garanzia per tutta la comunità scolastica, ma anche come occasione di confronto e partecipazione. È essenziale che le regole riflettano le reali esigenze e i cambiamenti del contesto.

Senza un aggiornamento periodico, il regolamento rischierebbe di diventare rapidamente obsoleto, non tutelare più in modo adeguato studenti e famiglie o addirittura essere in contrasto con le leggi in vigore.

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Team per l'Intelligenza Artificiale, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, gestirà la revisione del regolamento secondo i seguenti principi:

- a. Periodicità: il regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, anche in assenza di criticità evidenti, per verificarne l'attualità.
- b. Flessibilità: il regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento, se emergono nuove esigenze didattiche, rischi inattesi o innovazioni tecnologiche rilevanti.
- c. Partecipazione: il processo di aggiornamento coinvolge Dirigente scolastico, il Team per l'intelligenza artificiale, il Collegio docenti, il Consiglio d'Istituto, studenti e famiglie, per garantire pluralità di punti di vista.
- d. Trasparenza: le modifiche al regolamento devono essere comunicate tempestivamente a tutta la comunità scolastica e illustrate in modo chiaro.
- e. Coerenza normativa: ogni revisione deve garantire il rispetto delle leggi italiane e delle direttive europee.

ART. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 19/05/2026

Delibera Collegio Docenti n. 40/2025-2026 del 19/05/2026
Delibera Consiglio di istituto n. 11 del 19/05/2026